

INDIRIZZO (UE) 2020/1690 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 25 settembre 2020****che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema****(BCE/2020/45)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3 e 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema utilizza al fine di attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.
- (3) Al fine di ridurre la complessità generale del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, l'esposizione al rischio dell'Eurosistema e l'onere operativo nella valutazione dell'idoneità, le obbligazioni garantite non legislative (ossia obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema. Pertanto, le definizioni e le disposizioni relative alle obbligazioni garantite nel quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema dovrebbero essere modificate per limitare la tipologia di obbligazioni garantite idonee alle obbligazioni garantite legislative e *multi cédulas*.
- (4) Per riflettere il sistema a due livelli dell'Eurosistema per la remunerazione delle riserve in eccesso applicabile dal 30 ottobre 2019, conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽²⁾, occorre specificare quale quadro giuridico sia applicabile alla remunerazione delle riserve minime e delle riserve in eccesso.
- (5) Per ridurre ulteriormente la complessità del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, e tenendo conto del limitato utilizzo che ne è stato fatto, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie per i quali non è disponibile un'adeguata valutazione creditizia non dovrebbero più essere accettati in garanzia dall'Eurosistema al termine di un periodo di transizione.
- (6) Al fine di riflettere le recenti innovazioni finanziarie nel settore della finanza sostenibile, l'Eurosistema intende accettare determinati strumenti di debito negoziabili con strutture cedolari collegate al conseguimento, da parte dell'emittente, di obiettivi di sostenibilità predefiniti.
- (7) È opportuno chiarire che le attività con cedole collegate a tassi di riferimento interpolati sono idonee solo a determinate condizioni e tali condizioni dovrebbero essere specificate.
- (8) Al fine di stabilire un approccio coerente e trasparente per le categorie di attività negoziabili garantite idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili garantite diverse da titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) e da obbligazioni garantite non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

